

Regolamento relativo alla Commissione multiprofessionale, istituita ai sensi dell'art. 50 comma 9, come modificato dall'art. 13 DPGR 8 Luglio 2020 n. 55/R, del Regolamento regionale n. 41/R 2013 in materia di servizi educativi per la prima infanzia, attuativo della Legge Regionale n. 32/2002

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento, approvato dalla Conferenza Zonale nella seduta del 26/04/2022, da aversi quale parte integrante del relativo verbale (Allegato A), disciplina la composizione, le funzioni e la procedura di convocazione ed attività della commissione multiprofessionale, con competenze pedagogiche, tecniche e sanitarie (di seguito “*commissione*”) prevista dall'art. 50 c. 9 del Regolamento Regionale n. 41/R/2013 in materia di servizi educativi prima infanzia, per la verifica dei requisiti richiesti per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi stessi.

La commissione - istituita dalla Conferenza zonale per l'istruzione della Piana di Lucca- è operante sul territorio dei Comuni che ne fanno parte, di seguito specificati:

- Comune di Lucca (ente capofila);
- Comune di Capannori;
- Comune di Altopascio;
- Comune di Porcari;
- Comune di Villa Basilica;
- Comune di Montecarlo;
- Comune di Pescaglia.

Il presente regolamento, approvato dai rispettivi Consigli Comunali, deve ritenersi applicabile e vincolante per tutti i Comuni sopra elencati.

Art. 2 Definizioni e competenze

1. Ai sensi dell'art. 2 del DPGR n° 41/R/2013, i servizi educativi a cui si applica il presente regolamento, sono:

a) nido d'infanzia;

b) servizi integrativi per la prima infanzia, così articolati:

1. spazio gioco;
2. centro per bambini e famiglie;
3. servizio educativo in contesto domiciliare

2. La commissione di cui all'art. 1 viene istituita al fine di supportare i Comuni nelle procedure di autorizzazione al funzionamento e/o di accreditamento dei servizi educativi

per la prima infanzia operanti nel territorio della Piana di Lucca, in considerazione della complessità e delicatezza delle attività di verifica e di controllo necessarie per garantire le condizioni di qualità dei servizi citati.

2. Ai sensi del presente regolamento, come da art. 49 DPGR 41/R del 2013:
 - Per i servizi educativi a titolarità di soggetti privati l'autorizzazione al funzionamento costituisce condizione per l'accesso del servizio educativo al mercato dell'offerta.
 - Per i servizi educativi a titolarità di soggetti pubblici non comunali l'accreditamento costituisce condizione per l'accesso del servizio educativo al mercato dell'offerta.
 - L'accreditamento costituisce condizione perché un servizio educativo a titolarità di soggetti privati possa accedere al mercato pubblico dell'offerta e a contributi pubblici.
 - I servizi educativi a titolarità comunale possiedono i requisiti previsti per l'accreditamento e possono accedere ai contributi di cui al comma precedente.

Art. 3 – Composizione della Commissione

La commissione nominata ai sensi dell'art. 1 risulta così composta:

a) COMPOSIZIONE FISSA:

1. il/la Coordinatore/trice Pedagogico/a Zonale, come referente dell'Organismo di Coordinamento gestionale e pedagogico Zonale;
2. un/a referente Asl, per le attività istruttorie, di vigilanza e di controllo di cui all'art 9 DPGR 41/R/2013;

b) COMPOSIZIONE VARIABILE:

referenti del Comune dove ha sede il servizio da autorizzare/accreditare, di cui:

1. un/a responsabile del servizio dei Servizi Educativi per la prima infanzia;
2. Il/la coordinatore/trice pedagogico/a comunale;
3. un/a responsabile del SUAP;
4. un/a responsabile con competenze tecniche in materia di edilizia scolastica.

Laddove, nel Comune dove ha sede il servizio da autorizzare/accreditare non sia presente Il/la coordinatore/trice pedagogico/a comunale, la composizione variabile della Commissione è integrata da un coordinatore/trice pedagogico/a comunale di altro Comune facente parte del coordinamento pedagogico zonale della Piana di Lucca.

La Commissione di cui sopra – operando nella completezza della sua composizione – esprime pareri nei procedimenti di autorizzazione al funzionamento dei servizi e, ai sensi di quanto disposto dall'art. 51, c. 8 DPGR 41/R/2013, nei procedimenti di richiesta di accreditamento contestuali all'autorizzazione.

Ogni componente titolare può essere sostituito per temporanea impossibilità da altro personale abilitato per competenza e qualifica ad esprimere il parere.

Art. 4 – Attività e funzioni della Commissione nel procedimento di autorizzazione al funzionamento o di contestuale autorizzazione ed accreditamento

Il soggetto titolare di un servizio educativo presenta domanda di autorizzazione o di autorizzazione e contestuale accreditamento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente, utilizzando la modulistica approvata dalla Regione Toscana.

Requisiti strutturali, organizzativi e gestionali nonché la documentazione necessaria per l'ottenimento dell'autorizzazione al funzionamento sono definiti dal Regolamento Regionale.

Il procedimento di autorizzazione al funzionamento o di contestuale autorizzazione e accreditamento, ha una durata massima di 60 giorni, decorsi inutilmente i quali, la richiesta si intende accolta. Il procedimento si realizza attraverso le seguenti fasi e tempistiche:

- Entro 5 giorni dalla presentazione della domanda, il SUAP del Comune territorialmente competente verifica l'ammissibilità della domanda ed invia, tramite PEC, la relativa documentazione alla segreteria tecnica della Conferenza Zonale, richiedendo a quest'ultima la convocazione della Commissione multi-professionale di zona.
- Nei successivi 40 giorni, la Commissione esamina la documentazione ed effettua almeno un sopralluogo presso il servizio da autorizzare per una verifica anche diretta dei requisiti.
- La Commissione esprime un parere obbligatorio sull'autorizzazione al funzionamento del servizio, frutto della valutazione della documentazione prodotta e del sopralluogo effettuato. La commissione può altresì fornire prescrizioni/indicazioni assegnando un congruo termine per l'adeguamento ai requisiti di legge.
- Entro 15 giorni dal ricevimento del parere della Commissione, il dirigente del SUAP rilascia il provvedimento finale di autorizzazione.

Art. 5 – Procedimento di accreditamento

Laddove il soggetto titolare di un servizio educativo, già preventivamente autorizzato, richieda il solo accreditamento dello stesso, la relativa procedura è a cura del Comune territorialmente competente, secondo quanto previsto dall'art. 51 DPGR 41/R/2013 e ss.mm.ii

Art. 6 - Convocazione della Commissione

La Commissione si riunisce su richiesta del SUAP territorialmente competente, mediante comunicazione PEC da inviare al Responsabile della Struttura di supporto tecnico-organizzativo zonale.

Al responsabile zonale spetta la convocazione della prima seduta della Commissione con un anticipo di almeno 5 giorni; l'organizzazione di eventuali successive sedute è rimessa alle autonome determinazioni dei suoi componenti.

Le sedute della commissione sono verbalizzate da uno dei componenti del Comune interessato.

Art. 7 – vigilanza sui servizi educativi

Ai sensi dell'art. 54 DPGR 41/R/2013, la vigilanza sul funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia presenti sul rispettivo territorio è a cura dei singoli Comuni interessati, i quali al fine di verificare il benessere dei bambini e l'attuazione del progetto pedagogico ed educativo del servizio, effettuano almeno due ispezioni l'anno senza preavviso.

Per garantire standard di qualità uniformi su tutto il territorio della Piana di Lucca, la Conferenza assicura attraverso il coordinamento pedagogico zonale, criteri di valutazione, metodologie e modalità omogenee per l'attività di verifica.